

Ingegneri, un nuovo illecito sulle norme elettorali

Per gli ingegneri un nuovo illecito disciplinare, conseguente alla violazione delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia elettorale. Un'iniziativa motivata «dalla necessità di introdurre specifiche garanzie di osservanza della normativa elettorale da parte degli iscritti all'albo, allo scopo di prevenire la possibilità di contenzioso direttamente collegato al rinnovo degli organi di autogoverno e allo svolgimento delle operazioni elettorali, affidando ai consigli di disciplina territoriali la verifica dell'osservanza della normativa dettata da un intento deliberatamente elusivo del trasgressore per finalità di tornaconto e/o vantaggio personale». È quanto deciso dal Consiglio nazionale degli ingegneri e comunicato con la circolare 882 del 2022 pubblicata sul sito del Consiglio. Il Cni ha deliberato un'integrazione dell'articolo 20 del codice deontologico, con l'obiettivo, appunto, di «definire l'illecito disciplinare, conseguente alla violazione delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia elettorale».

È stato quindi introdotto il nuovo comma 5, che recita: «l'ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate al Consiglio nazionale degli ingegneri. La violazione delle suddette disposizioni, laddove finalizzata ad anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale e a compromettere, per l'effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione, configura un illecito disciplinare. Costituisce, in particolare, grave illecito disciplinare l'osservanza, da parte dell'ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di consigliere territoriale dell'ordine o di consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all'art.2 del decreto del presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169 e dalla normativa vigente».

© Riproduzione riservata

